

Accordo collettivo integrativo aziendale nazionale

In 29 febbraio 2024 sono presenti **in modalità di videoconferenza**:

- La società Automar S.p.A. con sede legale in Pontecagnano (Sa), nella persona del legale rappresentante Costantino Baldissara (di seguito **la Società**),
- le Organizzazioni sindacali, **con delega delle segreterie nazionali**;
 - per la Filt Cgil, **Valeria Mizzau**;
 - per la Fit Cisl Vincenzo Centineo;

Di seguito *le OO.SS.*

(di seguito, congiuntamente *le Parti*),

PREMESSO CHE

- La società opera nel settore del trasporto conto terzi e della logistica intermodale nella filiera automotive, con sedi in Pontecagnano, Termini Imerese, Civitavecchia e nel Porto di Gioia Tauro.
- Dal mese di febbraio 2024 applica per tutti i propri lavoratori, ad esclusione di quelli che lavorano in aree portuali, il CCNL autotrasporto e della logistica sottoscritto dalle OO.SS. Filt cgil, Fit Cisl e Uiltraporti avendo proceduto alla migrazione contrattuale di tutti i lavoratori per i quali in precedenza la società aveva applicato il CCNL Metalmeccanica Industria sottoscritto dalle OO.SS. Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil.
- In conseguenza di quanto sopra un numero elevato di lavoratori dipendenti della società ha aderito ai fondi di previdenza complementare contrattuali del CCNL Metalmeccanica.
- La società ha scelto un business model che prevede il ricorso in prevalenza alla gestione diretta delle fasi di distribuzione dei veicoli, potendo, in tal modo, controllare la filiera della logistica dalla presa in consegna per conto della OEM alla consegna a cliente finale. In tal modo la società ha la possibilità di presentarsi ai principali produttori mondiali *automotive* come una società leader nel settore della logistica e del trasporto intermodale che annovera tra le proprie competenze la gestione delle diverse fasi del processo lavorativo con una unicità di interlocuzione e centralità decisionale.
- La società per il raggiungimento della suddetta finalità ha proceduto alla incorporazione di una società di trasporto e distribuzione operante in Sicilia ed ha ordinato l'acquisto di 80 mezzi di trasporto (bisarche) che verranno consegnati entro la fine del 2024 secondo tempistiche definite.
- I notevoli investimenti già stanziati e di prossima effettuazione prevedono, conseguentemente, che nel corso del 2024 la società dovrà effettuare nuove assunzioni di autisti, personale di accounting e di manutenzione presso le diverse sedi operative ed in principal modo presso la sede di Civitavecchia. L'evoluzione tecnica, la tecnologia, anche di tipo informatico, presente nei veicoli, la necessaria formazione all'uso degli stessi ed al rispetto delle previsioni normative in vigore, necessitano di un periodo ampio nell'inserimento del lavoratore e per la valutazione dello stesso.



- Le parti convengono sulla opportunità che l'attività della società si debba sviluppare sia per eseguire in maniera più qualificata e funzionale i servizi di trasporto, sia per integrare tale attività con le altre che riguardano la logistica industriale e l'intermodalità dei trasporti e la movimentazione delle merci.
- Le parti, convengono altresì, sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni industriali che persegua condizioni di competitività e di produttività tali da consentire il rafforzamento delle imprese del settore, lo sviluppo dei fattori per l'occupabilità ed il miglioramento delle retribuzioni reali di tutti i lavoratori.
- Il presente accordo intende presentarsi come uno strumento in grado di attrarre l'interesse da parte dei lavoratori, in particolar modo degli autisti, mansione oggi sempre meno presente nel panorama lavorativo italiano e con scarsa propensione allo svolgimento di detta attività da parte di chi si affaccia al mondo del lavoro.
- il presente accordo è finalizzato all'incremento dell'occupazione in relazione alla fase di avvio delle nuove attività, con prevalenza quella stabile, alla prosecuzione degli investimenti da parte della società nei prossimi anni per migliorare la competitività aziendale e con esse la qualità della vita lavorativa dei lavoratori e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, attraverso il potenziamento degli strumenti di welfare aziendale e la regolamentazione di modalità di lavoro in grado di soddisfare le attese reciproche di datore di lavoro e lavoratori.

Tutto ciò premesso e considerato, a seguito di confronto e nel rispetto delle prerogative dei diversi livelli contrattuali, le parti convengono quanto segue:

Art. 1 Campo di applicazione e durata


il presente accordo integrativo aziendale riguarda i lavoratori complessivamente occupati dalla società nel corso di vigenza del presente accordo collettivo, nelle diverse sedi operative ad esclusione del personale occupato nella logistica portuale per il quale la società adotta il relativo CCNL dei lavoratori dei porti. Il presente accordo produce effetti dal 1 marzo 2024 con una durata triennale.

Art. 2 Periodo di prova

Il periodo di prova per i dipendenti del 1°, 2°, 3° e 3° livello super e per il personale viaggiante è di durata di 6 mesi, ridotto alla metà per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi e ad 1/3 per i contratti di durata inferiore ai 6 mesi. Per gli altri livelli il periodo di prova è incrementato di un mese rispetto alle previsioni del CCNL, compreso per i lavoratori a termine con contratto di lavoro superiore ai 6 mesi e ridotto alla metà per i contratti di lavoro inferiore ai 6 mesi.

Art. 3 Assegnazione e mutamento mansioni

Il personale addetto alla guida dei mezzi di trasporto (bisarche) in sede di assunzione sarà sottoposto ad un periodo di formazione prima dell'inserimento stabile nella distribuzione e svolgerà le attività prevalentemente all'interno delle aree aziendali logistiche e/o portuali per le attività di carico e scarico delle bisarche, perizia e controllo autovettura, movimentazione veicoli all'interno del piazzale per un periodo



massimo di due mesi con assegnazione del trattamento retributivo relativo alla mansione prevalente svolta al livello D2, esclusivamente operata in ambito di sedi portuale e/o nel rispetto di quanto disposto dal vigente CCNL.

Nel caso di impossibilità temporanea allo svolgimento della prestazione lavorativa, quale a titolo esemplificativo temporanea inidoneità allo svolgimento della mansione di autista a seguito di giudizio medico competente, nel caso di richiesta del lavoratore di non svolgimento della mansione di autista di bisarca per un periodo limitato di tempo e per esigenze personali, previa accettazione della società, in alternativa alla fruizione di congedi contrattuali o al ricorso ad un periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi dell'art. 2103 c. 4 c.c., il lavoratore potrà richiedere l'assegnazione a differenti mansioni anche inferiori per attività presenti nella propria sede contrattuale lavorativa. La società, verificata l'esistenza di un effettivo fabbisogno, potrà procedere ad assegnare il lavoratore a nuove mansioni per la durata temporanea di impossibilità sopravvenuta alla prestazione o di richiesta temporanea di svolgimento della mansione differente. Per il periodo di svolgimento di mansioni inferiori il lavoratore manterrà lo stesso trattamento retributivo del livello in godimento fatta eccezione per gli elementi retributivi e le indennità collegate a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

Art. 4 Orario di lavoro del personale non viaggiante flessibilità e banca ore

4.1 Flessibilità

Fatto salvo quanto previsto in materia di distribuzione oraria e flessibilità dall'art. 9 del CCNL, in relazione al mutamento organizzativo e la gestione diretta della fase della distribuzione e consegna, l'orario di lavoro potrà essere distribuito su 6 giorni dal lunedì al sabato, per il personale operativo amministrativo e di piazzale addetto alla gestione del traffico. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro le parti concordano che le prestazioni svolte il sabato saranno limitate a 10 giornate l'anno solare a rotazione. Oltre tale limite occorrerà acquisire il consenso del lavoratore per le prestazioni rese di sabato. La prestazione svolta nella giornata di sabato non ha la maggiorazione di cui all'art. 9 e rientra nel computo dell'orario settimanale e della flessibilità di cui all'art. 9 comma 1 del CCNL. Come già previsto dal CCNL con periodicità quadrimestrale la società provvederà a riconoscere le maggiorazioni per lavoro straordinario in caso di eccesso di ore nel quadrimestre rispetto l'orario normale contrattuale settimanale.

4.2. Banca ore

Per il personale amministrativo addetto all'area finance eventuali prestazioni rese nelle giornate nei mesi da gennaio a marzo per la definizione del bilancio verranno recuperate in compensazione in regime di banca ore con prestazioni di lavoro inferiore nei successivi mesi e comunque entro il 30 giugno dell'anno.

I recuperi delle prestazioni di lavoro svolte durante la settimana oltre le 39 ore settimanali verranno effettuati con prevalenza nelle giornate di venerdì ore pomeridiane e lunedì ore antimeridiane, considerando prevalenti comunque le esigenze organizzative aziendali.

La fruizione del monte ore di riduzione oraria e le ore di ex festività soppresse potranno essere utilizzati dal lavoratore, su richiesta dello stesso, per operare la settimana corta nella giornata di venerdì. La società compatibilmente con le proprie esigenze organizzative favorirà la fruizione con detta modalità.



I lavoratori, in particolare quelli che risiedono oltre i 50 km dalla sede di lavoro, nei limiti delle previsioni del regolamento sul lavoro agile adottato dalla società e compatibilmente con le mansioni svolte e le esigenze aziendali potranno richiedere di svolgere il lavoro in modalità agile, con autorizzazione aziendale, al fine di conciliare al meglio le esigenze lavorative e di vita.

Art. 5 Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue

Alle disposizioni in materia di durata oraria settimanale della prestazione, durata massima di cui al comma 2 dell'art. 11bis si applicano al personale conducente le bisarche della società, con prestazione di lavoro distribuita, normalmente, su sei giorni lavorativi nei limiti delle previsioni normative che regolano le attività di trasporto. Ai fini del periodo di durata media della prestazione si considera quella svolta nell'arco di un anno solare.

Art. 6 Trattamenti economici e trattamenti di miglior favore per il personale non viaggiante

Al personale non viaggiante è riconosciuto un buono pasto del valore di €. 7,00 giornaliero per prestazioni di lavoro di almeno 6 ore presso la sede della società.

In deroga a quanto sopra, per i lavoratori che utilizzano la flessibilità oraria a compensazione per maggior orario di lavoro prestato nella settimana, tali recuperi orari non sono considerati per il limite orario di cui al precedente capoverso ai fini del riconoscimento del buono pasto.

Ai lavoratori con un tasso di assenteismo per malattia su base annuale civile inferiore al 4% è riconosciuto un elemento di welfare del valore annuo pari ad €. 500,00 da utilizzare con le modalità già in uso attraverso la piattaforma welfare aziendale. Detto importo è riconosciuto a favore dei lavoratori occupati nel mese di dicembre con almeno 9 mesi di prestazione di lavoro svolta nell'anno.

Il suddetto elemento aggiuntivo di welfare verrà caricato sulla piattaforma entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla verifica delle condizioni.

La società con propri regolamenti di welfare potrà riconoscere trattamenti di miglior favore ai lavoratori considerando i livelli di inquadramento e l'anzianità di servizio.

Art. 7 Trattamenti economici e trattamenti di miglior favore per il personale viaggiante

Al personale neo patentato, titolari della patente da meno di tre anni si applicano i trattamenti economici di cui all'art. 11 ter del CCNL come integrato dal presente accordo integrativo.

Al personale viaggiante che svolge attività di linea su tutto il territorio nazionale in modo stabile e continuativo sono riconosciuti quali trattamenti di miglior favore i seguenti elementi retributivi ed integrativi:

1. riconoscimento di un trattamento di indennità forfetaria di straordinario del valore lordo di €. 1.200,00 annui nel mese di dicembre, riproporzionato in mesi in caso di durata inferiore del rapporto di lavoro nell'anno, non utile al calcolo della maturazione del trattamento di fine rapporto;
2. riconoscimento di un superminimo collettivo assorbibile da futuri aumenti in sede di rinnovo del CCNL del valore lordo di €. 100,00 mensile per 12 mensilità e non utile al calcolo della maturazione del trattamento di fine rapporto;

3. indennità di trasferta per ogni giornata di lavoro prestata o di soggiorno per ragioni lavorative oltre la normale sede di lavoro nel territorio italiano, che non comporti il rientro nella stessa giornata nella sede di lavoro, del valore di €. 46,00 con almeno 6 ore di prestazione giornaliera fuori sede;
4. estensione a carico aziendale del Sanilog per il coniuge ed i figli minori o se maggiorenni in caso di figli disabili o studenti per la durata in corso del periodo di studio;
5. riconoscimento a favore dei lavoratori che aderiscono ad un piano di previdenza complementare e che versano il trattamento di fine rapporto al fondo di un versamento integrativo in misura pari al 2% della retribuzione da CCNL.

In riferimento al punto 1, si precisa che detto compenso di straordinario forfettizzato viene erogato in ragione del regime orario di 47 ore settimanali, tutte le ore prestate oltre tale limite saranno retribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario, ovvero con le modalità previste dal comma 8, in particolare lettera a), dell'art. 11 del CCNL.

Al personale viaggiante che svolga le attività di trasporto di linea su tutto il territorio nazionale in modo non stabile e continuativo, per almeno due settimane consecutive, verrà riconosciuta, per dette giornate, in aggiunta alla normale retribuzione, la sola indennità di cui al precedente punto 3. A tutto il personale viaggiante è riconosciuto per i giorni di effettiva prestazione di lavoro un buono pasto del valore di €. 7.00 per ogni giorno di lavoro effettuato con almeno 6 ore di prestazione lavorativa.

Al personale viaggiante che supera la percentuale del 4% ma non quella del 6% di assenteismo per malattia l'importo di cui al precedente punto 1 verrà riconosciuto in misura pari al 50%. In caso di sfioramento del 6% non verrà riconosciuto per l'anno il suddetto retributivo aggiuntivo.

Art. 8 Flessibilità per il personale viaggiante settore trasporto merci

Per le maggiori prestazioni orarie rese in regime di flessibilità di cui all'art. 59 del CCNL la società potrà disporre nei periodi di flessibilità la fruizione di ferie collettive o plurime o la fruizione dei ROL residui nei limiti massimi di 8 giorni cumulativi dei diversi istituti, su base annua.

Art. 9 Clausola di contingentamento lavoratori a termine

Per la durata del presente accordo, in relazione alla prevista assunzione di un numero elevato di autisti e di personale di supporto alla distribuzione in piazzale la clausola di contingentamento di cui all'art. 23 del D.lgs. 81/2015 è elevata alla percentuale del 50%. Ai fini del computo di detta percentuale si considerano i lavoratori a tempo indeterminato presenti alla fine del mese precedente l'assunzione.

Quale condizione di miglior favore la società si impegna a stabilizzare a tempo indeterminato almeno il 20% del personale assunto a termine nell'anno solare prima della nuova assunzione.

Art. 10 Uso di strumentazioni e apparecchiature per il controllo satellitare dei mezzi e dei carichi

Le parti confermano quanto previsto all'art. 11 septies del CCNL che l'installazione delle apparecchiature di controllo satellitare non ha finalità di controllo sull'operato dei lavoratori dipendenti, ma di garanzia della sicurezza del mezzo e del carico definendo tali controlli quali

difensivi della merce e dell'automezzo. A tale fine le parti concordano che, nel rispetto della legge n. 300/1970 e della disciplina dettata dalla legge n. 196/2003 e s.m.i. circa la videosorveglianza in caso di installazione di sistemi satellitari, i lavoratori andranno anticipatamente informati a mezzo di apposita comunicazione individuale sulla tipologia di strumenti presenti e sul loro uso. Il testo sarà preventivamente inviato alle OO.SS per loro osservazioni. Le parti concordano inoltre che le apparecchiature di cui sopra non potranno essere utilizzate dall'impresa per contestazioni disciplinari ai lavoratori, fatto salvo eventuale refluenze di natura penale per le quali la società potrà utilizzare gli stessi in applicazione delle disposizioni di cui alla L. 231 del 2001 fornendo il materiale alla autorità di pubblica sicurezza per le relative indagini.

Art.11 Indennità professionale conducenti delle bisarche

A tutto il personale viaggiante del settore bisarche, al fine di valorizzare la professionalità del personale addetto a tale servizio, le parti concordano di riconoscere un'indennità mensile lorda, per coloro che hanno maturato un'anzianità di servizio pari a 4 anni di complessiva 50 Euro, con la seguente modalità di erogazione:

- 20.00 Euro a far data dall'assunzione a tempo indeterminato;
- 10.00 Euro di incremento dopo i primi dodici mesi, ulteriori 10.00 euro di incremento per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo massimo nei 4 anni.

Tale indennità non avrà incidenza su 13°, 14° e TFR, né su altro istituto contrattuale.

Resta inteso che, qualora in sede di rinnovo del CCNL, venga istituita una valorizzazione specifica per i bisarchisti, l'indennità suddetta verrà assorbita da quanto o in parte contrattualmente pattuito.

Art. 12 Periodo di preavviso

Per il personale viaggiante il periodo di preavviso, di cui all'art. 36 del CCNL, nei casi di dimissioni comunicate per un periodo inferiore a tre mesi la società provvederà a recuperare i maggiori costi sostenuti nella fase di assunzione per le attività formative effettuate e per le spese sostenute per l'acquisizione della patente con spese sostenute dalla società.

Art. 13 Disposizione transitoria per il personale in migrazione contrattuale

Il personale già dipendente della società alla data di migrazione contrattuale di cui in premessa che abbia già aderito al fondo di previdenza contrattuale Cometa, potrà mantenere l'iscrizione al medesimo fondo.

Art. 14 Deposito accordo integrativo aziendale

Copia del presente accordo verrà depositato entro 30 giorni da parte della Direzione Societaria presso i competenti uffici per l'ottenimento dei benefici previsti dalle vigenti norme di legge, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 151 del 2015.

La SOCIETA'

FILT CCIL Valerio
Le OO.SS.
FITCISL C. Vico